

**REGOLAMENTO  
DELLA  
LEGA NAZIONALE  
PROFESSIONISTI**

# **TITOLO I. - LA LEGA E LE SOCIETA**

## **Art. 1**

### ***Natura e attribuzioni***

1. La Lega Nazionale Professionisti associa in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati di Serie A e B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.
2. La Lega, quale associazione di società, affiliata alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali. Essa, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa e, con funzioni rappresentative delle società associate, svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., sono di competenza di quest'ultima.
3. In particolare, la Lega:
  - a) 1. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali e fissa date ed orari;
  2. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori e radiotelecronisti negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
  3. regola, per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva e per assicurare le modalità di accesso in conformità alle vigenti leggi;
  4. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie.
  - b) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative, e formula pareri sui trattamenti pensionistici degli stessi;
  - c) rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
  - d) rappresenta, su delega specifica rilasciata per ogni singolo contratto e da ogni singola società, le società che partecipano alle competizioni agonistiche ufficiali limitatamente alla cessione

per la diffusione sul solo territorio italiano:

- dei diritti televisivi degli highlights in chiaro e in differita dei campionati di Serie A e di Serie B. Per differita si intende, ovunque nel presente regolamento e ai fini di quanto previsto sub art. 46, la trasmissione di immagini di gare nei termini dilatori applicati nella stagione sportiva 1998/99;
- dei diritti radiofonici, con esclusione dell'ambito locale, dei campionati di Serie A e di Serie B;

per la diffusione senza limitazioni territoriali:

- dei diritti televisivi e radiofonici, sia in chiaro che in criptato, della Coppa Italia per le sole fasi ad eliminazione diretta.

In ogni caso i contratti di vendita dei suddetti diritti televisivi e radiofonici conclusi dalla Lega in rappresentanza delle singole Società non potranno avere una durata superiore a tre anni, per quanto concerne i diritti televisivi degli highlights in chiaro e dei diritti radiofonici dei Campionati di Serie A e B; ad un anno, per quanto riguarda i diritti televisivi e radiofonici relativi al torneo di Coppa Italia;

- e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola società, con i terzi;
  - f) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse;
  - g) fatto salvo quanto previsto alle precedenti lettere d) e e), rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 dello Statuto Federale, secondo le presenti norme.
5. La Lega conduce la propria gestione amministrativa sotto il controllo del Collegio dei Revisori e ne dà il rendiconto annuale all'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art.21, comma 3, lettera D dello Statuto della F.I.G.C.

## **Art. 2**

### ***Associazione delle società***

1. Sono associate alla Lega le società che, in possesso del prescritto titolo sportivo, presentano domanda di ammissione e sono ritenute idonee, con giudizio del Consiglio di Lega, anche sulla base degli elementi forniti dalla F.I.G.C. (CO.VI.SO.C.), ad essere iscritte al campionato di competenza. Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire entro il termine fissato dal Consiglio di Lega:
- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello Statuto sociale e dell'estratto aggiornato del libro dei soci;
  - b) certificato della Cancelleria del Tribunale competente attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio Sindacale e di eventuali altri organi collegiali;
  - c) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali;
  - d) elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche, delle funzioni esercitate nell'ambito societario e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;
  - e) copia dell'ultimo bilancio approvato.
2. Per essere ammesse a far parte della Lega, le società promosse dalla Serie C1 alla Serie B devono inoltre comprovare con apposita documentazione:
- a) disporre nel comune ove ha sede la società di impianti sportivi agibili per la presenza di almeno 10.000 spettatori (per il campionato di serie A la capienza minima consentita è di 20.000 spettatori);

- b) di avere positivamente superato i controlli esercitati dalla Federazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello Statuto Federale, e di essere conseguentemente in grado di offrire alla Lega le più ampie garanzie di solvibilità e di solidità economica.

### **Art. 3**

#### ***Le società***

1. Gli atti costitutivi e gli Statuti delle società devono essere depositati presso la Lega e non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto e le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e con tutte le altre norme federali.
2. Le variazioni agli Statuti sociali devono essere comunicate alla Lega in copia notarile entro venti giorni dalla omologazione dei verbali di assemblea. Parimenti devono essere comunicati entro venti giorni tutti i movimenti relativi alla posizione dei soci. Il libro dei verbali di assemblea ed il libro dei soci devono essere, a richiesta, messi a disposizione della Lega. In caso di variazione nella composizione degli organi amministrativi delle società, il Consiglio di Lega può richiedere che i nuovi amministratori prestino idonee garanzie anche in aggiunta a quelle previste dall'art.4, lett. 41, delle presenti norme. Le variazioni nella composizione degli organi amministrativi della società hanno efficacia agli effetti sportivi solo dopo che sia intervenuta la formale presa d'atto da parte del Consiglio di Lega.
3. La fusione di società appartenenti alla Lega ed i cambiamenti di denominazione sociale devono essere ratificati dal Presidente della F.I.G.C., sentito il parere del Consiglio di Lega.
4. Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti della Federazione, della Lega, delle altre società affiliate e dei tesserati devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalle persone autorizzate, come previsto dall'art.2, comma 1, lettere c) e d), delle presenti norme.
5. Gli atti posti in essere da persone diverse da quelle di cui al precedente comma sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
6. Non può rappresentare le società nelle assemblee e nei rapporti od atti che le impegnano nei confronti della Lega, delle altre società affiliate e dei tesserati, chi abbia rappresentato presso la Lega altra società nella stessa stagione sportiva.

### **Art. 4**

#### ***Iscrizione ai Campionati***

1. Per essere iscritte ai campionati di competenza le società devono:
  - a) aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati a tutto il 30 giugno della stagione sportiva precedente;
  - b) aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti degli enti federali e delle società affiliate alla F.I.G.C. scaduta al 30 giugno della stagione sportiva precedente,
  - c) abrogato
  - d) prestare garanzie idonee, in conformità delle disposizioni emanate dalla Federazione e dagli organi di controllo di cui essa si avvale, a coprire l'eventuale disavanzo di gestione e a costituire idonea cauzione per i debiti di cui alle precedenti lettere a) e b) che siano oggetto di controversia non ancora definita;

- e) prestare nuove od ulteriori garanzie che dovessero essere ritenute necessarie dal Consiglio di Lega, ove per qualsiasi ragione, anche a seguito di accertamenti o rilievi della F.I.G.C. o della Lega stessa emergano situazioni peggiorate rispetto alle indicazioni fornite in base alle precedenti lettere a), b); presentare copia del verbale delle competenti autorità relativo all'agibilità e capienza per la stagione sportiva in corso del campo di giuoco e dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature.
2. La società inadempiente agli obblighi previsti nel presente articolo, che non provveda tempestivamente a regolarizzare la situazione patrimoniale entro i termini che le vengono fissati dal Consiglio di Lega, non può essere iscritta al campionato di competenza, fatti salvi altri provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

## **Art. 5**

### ***Tutela assicurativa dei tesserati***

1. Le società assicurano, secondo quanto previsto dall'art.45 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata.
2. Le società devono altresì contrarre una preventiva assicurazione integrativa contro gli infortuni a favore dei propri tesserati, secondo le modalità e i limiti fissati annualmente dal Consiglio di Lega.
3. Le società devono trasmettere alla Lega copia della polizza entro dieci giorni dalla stipulazione.
4. L'assicurazione deve essere inderogabilmente e irrinunciabilmente a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è nulla di diritto.
5. Le società hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio. Tale assicurazione deve essere sottoscritta anche dal tesserato.
6. Il tesserato, beneficiario della assicurazione, deve rinunciare ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa ad ogni azione risarcitoria nei confronti della società o di chi per essa.
7. Le società hanno l'onere della denuncia di infortunio e di curare ogni altro adempimento verso la compagnia assicuratrice, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni derivanti dalla omissione della denuncia e dal mancato adempimento delle formalità di polizza.

## **Art. 6**

### ***Cessazione del rapporto associativo***

1. Le società cessano di far parte della Lega:
  - a) per rinuncia al campionato di competenza;
  - b) per passaggio ad altra Lega;
  - c) per revoca dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
  - d) per ogni altra ipotesi prevista da vigenti disposizioni di legge.

## **TITOLO II. - GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI**

### **Art. 7**

#### ***Gli Organi della Lega***

1. Gli Organi della Lega Nazionale Professionisti sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) le Assemblee di categoria;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Consiglio di Lega;
- f) il Collegio dei Revisori.

### **Art. 8**

#### ***Le Assemblee***

1. Le Assemblee della Lega sono:

- a) l'Assemblea Generale Ordinaria e l'Assemblea Generale Straordinaria;
- b) le Assemblee di categoria.

2. Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.

3. Le Assemblee della Lega si svolgono con l'osservanza delle disposizioni previste dallo Statuto e dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché dalle presenti norme organizzative.

### **Art. 9**

#### **L'Assemblea Generale**

1. Modalità di partecipazione:

- a) partecipano all'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, le società associate nella Lega. Ogni società deve essere rappresentata all'Assemblea Generale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, se gestita da un organo amministrativo individuale.
- b) In caso di indisponibilità del Presidente o dell'Amministratore Unico, le società possono farsi rappresentare da altro delegato effettivo e da un delegato supplente, designati fra le seguenti persone della società: gli amministratori, i soci che

detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società, il direttore generale o altro dirigente.

- c) Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle Società farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di altra Società della medesima categoria. ogni delegato non può comunque rappresentare più di due Società oltre la propria.
- d) La rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo e dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta dal Presidente della società o da chi ne fa le veci.
- e) Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate alla Commissione Disciplinare della Lega.
- f) Fermo il dettato delle precedenti a) e b), le società non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti, da coloro che svolgono attività professionistiche per l'organizzazione federale e da coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari in atto.
- g) Partecipano di diritto all'Assemblea Generale senza diritto a voto, salvo che ne abbiano diritto quali amministratori di società della Lega muniti di delega, il Presidente della Lega, i Vice Presidenti ed i componenti del Consiglio di Lega, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori ed i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega. Hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e il Vice Presidente della F.I.G.C.
- h) Le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione. Le società che cessano di far parte della Lega, salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio di Lega relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione.

2. Convocazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale della Lega, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata spedita alle società almeno sette giorni prima della data della riunione e con contemporanea pubblicazione nel comunicato ufficiale dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione. Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Generale Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per l'apertura dell'Assemblea da società che rappresentino almeno i due quinti delle società aventi diritto di voto.

3. Riunioni dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale si riunisce:

- a) in via ordinaria, tre volte all'anno con cadenza quadrimestrale;
- b) in via straordinaria, ad iniziativa del Presidente o del Consiglio di Lega o su richiesta motivata di almeno due quinti delle società aventi diritto di voto.

4. Attribuzioni dell'Assemblea Generale. Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) la delibera di esclusione delle società dalla Lega su proposta del Consiglio di Lega nel rispetto dei poteri della F.I.G.C.;
- b) la proposta di norme sull'ordinamento interno e le eventuali modifiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Federale;

- c) l'elezione del Presidente della Lega, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori;
  - d) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo redatti dal Consiglio di Lega;
  - e) l'approvazione del rendiconto del fondo di fidejussione e di intervento finanziario redatto dal Consiglio di Lega;
  - f) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio di Lega;
  - g) la determinazione della città sede della Lega;
  - h) la designazione dei candidati che devono essere presentati alla Segreteria Federale dal Consiglio di Lega per l'elezione del Presidente Federale e del Vice Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.,
  - i) la determinazione degli indirizzi di massima relativi alla gestione sportiva, organizzativa ed economico-finanziario della Lega.
5. Validità dell'Assemblea. L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti delle società aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella stabilita per la prima, con la presenza di tanti delegati in rappresentanza di almeno i due quinti delle società aventi diritto a voto.
6. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Lega o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 11, comma 2, delle presenti norme. Su invito del Presidente della Lega o di chi lo sostituisce, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da un Vice Presidente. Il Segretario della Lega svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea.
7. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è ammessa qualora ne facciano richiesta almeno i due quinti delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto ha precedenza su quella per appello nominale.
8. Validità delle decisioni. Le deliberazioni dell'Assemblea della Lega sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi, salvo il caso di maggioranze qualificate.
9. Cambiamento della città sede della Lega. Il cambiamento della città sede della Lega può essere deliberato soltanto da una Assemblea generale Straordinaria appositamente convocata nel rispetto delle presenti norme e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea. L'Assemblea Generale Straordinaria per il cambiamento della città sede della Lega non può essere convocata se non dopo otto anni dalla precedente Assemblea che ha fissato la sede della Lega stessa.
10. Elezione del Presidente della Lega. Per l'elezione a Presidente della Lega è richiesta, in prima votazione, la maggioranza dei tre quarti dei voti dei componenti l'Assemblea. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Nelle successive votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.
11. Designazione dei candidati per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente Federale e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Le votazioni comunque riguardanti persone devono tenersi a scrutinio segreto. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto per la designazione dei candidati per l'elezione del



Presidente e del Vice Presidente Federale e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea.

- 12.Designazione dei candidati per l'elezione dei Consiglieri Federali. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto per la designazione dei candidati per l'elezione dei tre Consiglieri Federali di spettanza. Risultano designati coloro che conseguono almeno il quaranta per cento dei voti espressi.
- 13.Verbaie dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dai componenti l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e dal Presidente della Lega, deve essere depositato presso la Segreteria della Lega entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I legali rappresentanti delle società hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali depositati. Le delibere adottate devono essere ufficialmente comunicate dalla Lega alle società di appartenenza.
- 14.Reclami. Contro la validità delle Assemblee della Lega e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno non festivo successivo alla data della Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano inoltrato riserva scritta e successivamente motivata entro lo stesso giorno della chiusura dei lavori. Le società che dimostrino di non aver potuto partecipare all'Assemblea possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della delibera effettuata ai sensi del precedente comma 13.

## **Art. 10**

### ***Assemblea di categoria***

1. Le Assemblee di categoria di Serie A e di Serie B sono convocate dal Consiglio di Lega:
  - a) in via ordinaria almeno quattro volte l'anno;
  - b) in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno i due quinti delle società appartenenti a ciascuna categoria, con indicazione specifica degli argomenti da trattare.
2. Convocazioni dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale della Lega, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata spedita alle società almeno sette giorni prima della data della riunione e con contemporanea pubblicazione nel comunicato ufficiale dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione.
3. Sono di competenza delle Assemblee di categoria-
  - a) l'elezione di otto componenti il Consiglio di Lega, quattro dei quali eletti dall'Assemblea di categoria di Serie A e quattro eletti dall'Assemblea di categoria di Serie B,
  - b) l'esame di tutti gli argomenti riguardanti la categoria.
4. Si applicano alle Assemblee di categoria in quanto compatibili le disposizioni di cui ***all'art. 9***, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13 e 14 delle presenti norme.

**Art. 11**  
***Il Presidente***

1. Il Presidente della Lega, eletto dall'Assemblea Generale per un quadriennio olimpico, è rieleggibile, rappresenta la Lega a tutti gli effetti ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C.
2. In particolare il Presidente della Lega:
  - a) provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con i poteri di ordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che competono all'Assemblea Generale, al Consiglio di Lega ed al Comitato di Presidenza;
  - b) convoca l'Assemblea Generale della Lega o le Assemblee di categoria nei casi previsti dalle presenti norme;
  - c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Lega e del Comitato di Presidenza, di cui predispone l'ordine del giorno;
  - d) assegna compiti specifici ai due Vice Presidenti;
  - e) propone al Consiglio di Lega la nomina di consulenti e collaboratori, per il conferimento di incarichi ritenuti idonei per la migliore efficienza operativa della Lega;
  - f) vigila su tutti gli Organi ed Uffici della **Lega**;
  - g) quando motivi di particolare urgenza non consentono la tempestiva convocazione del Comitato di Presidenza o del Consiglio di Lega, adotta i provvedimenti necessari per la gestione della Lega, sottoponendoli alla ratifica di detti organi nella loro prima riunione.
3. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente della Lega sono delegate dal Presidente stesso ad uno dei Vice Presidenti o, in assenza di delega, vengono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, nei caso di eguale anzianità, dal più anziano di età.

**Art. 12**  
***Il Comitato di Presidenza***

1. Il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti della Lega, è l'organo che sovrintende all'attività operativa della Lega per garantirne il normale funzionamento.
2. Rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico e si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità per particolari ed urgenti motivi.
3. E' convocato dal Presidente della Lega, senza obbligo di formalità particolari. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Alle riunioni del Comitato di Presidenza assiste il Segretario della Lega che ne redige i verbali.
4. Per motivi particolari ed urgenti, il Comitato di Presidenza può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria competenza del Consiglio di Lega, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella sua prima riunione.

**Art. 13**  
***Il Consiglio di Lega***

1. Il Consiglio di Lega è composto da:
  - a) dal Presidente della Lega, eletto dall'Assemblea Generale;
  - b) dai due Vice Presidenti della Lega, eletti con le modalità previste dal comma 7, lett. a) del presente articolo;
  - c) da tre membri, eletti dall'Assemblea di categoria delle società di Serie A;
  - d) da tre membri, eletti dall'Assemblea di categoria delle società di Serie B.
2. Il Consiglio di Lega rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. In relazione alle precedenti lettere b), c) e d) decadono dalla carica i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio di Lega la cui società cessi di far parte della Lega o muti di categoria; decadono altresì dalla carica i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio di Lega che cessino di essere amministratori o di possedere la partecipazione prevista dall'art. 15 al capitale di una società associata alla Lega.  
La comunicazione della cessazione dei suddetti requisiti deve essere documentata al Consiglio di Lega entro venti giorni dal suo verificarsi.
3. In caso di decadenza, il Presidente della Lega convoca entro 30 giorni l'Assemblea di categoria competente per l'elezione di nuovi componenti in sostituzione di quelli decaduti, essi rimangono in carica per il rimanente periodo del quadriennio olimpico in corso, salvo ulteriori motivi di decadenza. I membri decaduti restano in carica, sino alla nomina dei sostituti da parte dell'Assemblea. Ove la decadenza riguardi più di quattro componenti le funzioni del Consiglio di Lega sono svolte, in via interinale, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal Comitato di Presidenza, integrato - in caso di decadenza di Vice Presidente - dal membro del Consiglio più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità, di età.
4. Alle riunioni del Consiglio di Lega partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega ed il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega.
5. Il Consiglio di Lega si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Alle riunioni del Consiglio assiste il Segretario della Lega che ne redige i verbali.
6. Il Consiglio di Lega è convocato dal Presidente, senza obbligo di formalità particolari, anche per quanto riguarda l'ordine del giorno; deve essere convocato anche su richiesta motivata e congiunta di almeno tre componenti. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno cinque componenti e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Lega o del Vice Presidente che ne fa le veci.
7. Il Consiglio di Lega è il massimo organo esecutivo ed assolve ai seguenti compiti:
  - a) elegge i due Vice Presidenti della Lega, uno dei quali da scegliersi tra i quattro componenti eletti dall'Assemblea di categoria di Serie A e l'altro da scegliersi tra i quattro componenti eletti dall'Assemblea di categoria di Serie B e propone all'Assemblea la designazione dei candidati della Lega alla carica di Presidente e di Vice Presidente e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C..;

- b) propone all'Assemblea Generale l'esclusione delle società della Lega, motivando dettagliatamente le proposte;
- c) stabilisce e coordina l'attività agonistica delle società di appartenenza e delle Squadre Rappresentative della Lega;
- d) costituisce, su proposta del Presidente, gli Uffici della Lega e ne determina la struttura ed il funzionamento, fermo quanto previsto dall'art. 11 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dell'art. 17 delle presenti norme;
- e) designa i rappresentanti della Lega in seno al Collegio di Disciplina e di Conciliazione ed in seno al Collegio Arbitrale, costituiti presso la Lega stessa, nonché quelli in seno alle Commissioni Federali;
- f) costituisce, quando se ne ravvisi la necessità, Commissioni di studio o di lavoro in seno alla Lega, determinandone i compiti e designandone i componenti;
- g) nomina il Segretario, ed eventualmente il Vice Segretario della Lega, prescelti tra funzionari del C.O.N.I. e della F.I.G.C. in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e previa autorizzazione del Presidente Federale,
- h) nomina, su proposta del Presidente, i consulenti e i collaboratori di cui al precedente art. 11, comma 1 lettera e), determinandone gli eventuali compensi;
- i) provvede all'amministrazione ed all'utilizzo delle entrate della Lega, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Generale;
- l) determina, fatti salvi i poteri in materia della F.I.G.C., le modalità e la misura degli adempimenti finanziari delle società della Lega;
- m) stabilisce termini e modalità cui le società aderenti devono attenersi per la trasmissione di documenti contabili;
- n) provvede all'amministrazione del fondo di fidejussione ed intervento finanziario;
- o) propone all'Assemblea Generale eventuali modifiche del Regolamento della Lega da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
- p) redige il preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale al termine di ogni stagione sportiva;
- q) redige la relazione annuale sull'attività della Lega;
- r) assume ogni provvedimento di ordine sportivo, organizzativo e finanziario che si renda necessario per garantire la migliore efficienza di ogni settore dell'attività della Lega, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Generale;
- s) esprime il proprio parere alla F.I.G.C. in merito ai cambiamenti di denominazione sociale e alle fusioni tra due o più società.

## **Art. 14**

### ***Il Collegio dei Revisori***

1. Il Consiglio dei Revisori della Lega è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da un Presidente, da un componente effettivo e da due componenti supplenti. L'Assemblea Generale vota separatamente per l'elezione del Presidente del Collegio e per quella dei componenti. @ eletto Presidente del Collegio il candidato che ottiene i tre quarti dei voti dei componenti l'Assemblea. Sono eletti componenti effettivi i due candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti ottenuti.
2. Sono eleggibili alle cariche di Presidente e di componente effettivo e supplente del Collegio dei Revisori soltanto coloro che risultino iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. La carica di Revisore è compatibile con qualsiasi altra carica federale, di Lega o di società.

3. Il Collegio dei Revisori della Lega esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria della Lega e ne riferisce, per le attività delegate dalla F.I.G.C., al Collegio dei Revisori della F.I.G.C.
4. Il Collegio dei Revisori riferisce all'Assemblea Generale sull'andamento della gestione economico-finanziaria della Lega con apposita relazione annuale al termine di ogni stagione sportiva.

#### **Art. 15**

#### ***Eleggibilità alle cariche, validità delle elezioni e funzionamento degli organi esecutivi***

1. Sono eleggibili alle cariche del Consiglio di Lega, ad eccezione del Presidente, solo coloro che siano amministratori o che possiedano direttamente o indirettamente la partecipazione più elevata al capitale sociale avente diritto di voto di una società associata nella Lega stessa.
2. Risultano eletti componenti il Consiglio di Lega gli otto candidati che ottengono la maggioranza dei tre quarti dei voti dei componenti l'Assemblea.
3. Nel caso di vacanza nella carica di Presidente e nelle cariche di Vice Presidente, il Consiglio di Lega convoca le Assemblee di competenza della Lega, da tenersi entro i successivi trenta giorni, per procedere a nuove elezioni. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori della Lega convoca le Assemblee di competenza per procedere a nuove elezioni nei termini e con le modalità di cui sopra.
4. I verbali delle riunioni del Consiglio di Lega, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono conservati presso la sede della Lega e sono a disposizione dei legali rappresentanti delle società.

#### **Art. 16**

#### ***Pubblicità delle deliberazioni degli organi esecutivi***

1. Tutte le deliberazioni adottate dagli organi esecutivi, che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali affissi all'apposito albo presso la sede della Lega. L'affissione ha valore di notifica ad ogni effetto dal primo giorno non festivo successivo.
2. I comunicati ufficiali sono inviati in copia ad ogni singola società.

#### **Art. 17**

#### ***Gli Uffici***

1. Il funzionamento amministrativo della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali ed Unico Contabilità.

2. La Segreteria è diretta dal Segretario che ne coordina l'attività, rispondendo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del proprio operato direttamente al Presidente. Al Segretario può essere affiancato un Vice Segretario..
3. Il Segretario, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni delle Assemblee, del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Lega.
4. Il Segretario della Lega:
  - a) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi della Lega;
  - b) riferisce agli altri organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega ed ai rapporti di questa con le società associate o tra esse società.
5. Il personale dei ruoli del C.O.N.I. o della F.I.G.C. dislocato presso tutti gli Organi della Lega è in condizione di dipendenza organica rispetto al Segretario Generale della F.I.G.C., secondo le leggi e i regolamenti del C.O.N.I.

## **TITOLO III. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

### **Art. 18**

#### ***Preventivo e rendiconti***

1. La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno successivo.
2. Il preventivo e il conto consuntivo della gestione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale della Lega.
3. Il conto consuntivo deve essere sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui all'art. 21, comma 3, lettera f), dello Statuto.

### **Art. 19**

#### ***Entrate della Lega***

1. Le entrate della Lega sono costituite da:
  - a) le tasse di iscrizione ai campionati che le società sono tenute a versare nella misure, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Lega;
  - b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega,
  - c) le ammende inflitte alle società;
  - d) i contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e sugli abbonamenti;
  - e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega;
  - f) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione di diritti di immagine promopubblicitari e radiotelevisivi appartenenti alla Lega;
  - g) i proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei diritti radiotelevisivi di cui all'art. 1, n. 3, lett. d), ai fini della distribuzione alle società;
  - h) ogni altra entrata ad essa specificamente destinata..
2. Le entrate della Lega, costituenti meri introiti finanziari di natura mutualistica, ricevuti al fine della successiva ripartizione tra le società sono costituite dalle quote versate dalle singole società, in base ai criteri cui si fa riferimento nell'art. 46, sui proventi conseguiti attraverso la vendita individuale o in consorzio dei diritti televisivi per la trasmissione delle partite casalinghe in criptato (pay tv e pay per view), nonché dei diritti per l'estero.
3. Le somme necessarie al funzionamento della Lega saranno corrisposte a quest'ultima dalle società associate, in parti uguali tra loro, in ragione di 2/3 dell'intero quanto alle società partecipanti al Campionato di Serie A e in ragione del residuo 1/3 quanto alle società partecipanti al Campionato di Serie B.

### **Art. 20**

#### ***Interventi Federali***

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle società aderenti per l'acquisto di beni strumentali e per spese d'impianto e detta le direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.

## **Art. 21**

### ***Fondo di fidejussione e di intervento finanziario***

1. Il fondo di fidejussione e di intervento finanziario della Lega è costituito dal versamento di quote effettuato dalle società secondo modalità stabilite dal Consiglio di Lega.
2. Il fondo di fidejussione e di intervento finanziario è amministrato dal Consiglio di Lega:
  - a) per sopperire alle inadempienze delle società alle quali non si sia potuto far fronte con le azioni di recupero previste dall'art.22 comma 7 delle presenti norme;
  - b) per effettuare anticipazioni alle società in base a comprovate esigenze di bilancio o per fronteggiare situazioni debitorie ordinarie e straordinarie, nel caso in cui ciò sia necessario al fine di assicurare la regolarità di svolgimento dei campionati.

## **Art. 22**

### ***Adempimenti amministrativa e contabili***

1. La Lega, in base a quanto previsto dall'art.1 comma 3 delle presenti norme ha la facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.
2. La Lega provvede a devolvere annualmente alla Lega Professionisti Serie C, le somme derivanti dalla minore contribuzione spettante alle Società provenienti dalla Serie C1 nelle tre Stagioni Sportive successive alla promozione per effetto della diversa ripartizione delle risorse tra le Società facenti parte dell'organico. La Lega provvede inoltre, a corrispondere alla Lega Professionisti di Serie C un contributo annuale con riferimento alle Società retrocesse dalla Serie B alla Serie C1 per le due Stagioni Sportive successive alla retrocessione. Tale contributo non è dovuto per le Società che vengono promosse in Serie B nella seconda Stagione successiva alla retrocessione.
3. I controlli sugli atti e sulla gestione delle società appartenenti alla Lega vengono effettuate dalla F.I.G.C. ai sensi della Legge 23.3.81 n. 91.
4. Le società sono tenute a comunicare alla Lega, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Lega, tutti gli emolumenti a qualunque titolo erogati ai propri calciatori.
5. Le società sono tenute a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione, presso la Lega, gli accordi con le altre società ed i contratti con i propri tesserati. All'atto del deposito, la Lega provvede all'asseveramento della data. I contratti e gli accordi devono essere compilati secondo le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
6. La Lega esamina gli accordi tra società ed i contratti tra società e tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.
7. Per il recupero delle somme dovute dalle società della Lega alla F.I.G.C., alle società ed ai tesserati, derivanti da obbligazioni inerenti o conseguenti all'attività sportiva, la Lega è tenuta, sentito il Presidente della F.I.G.C.;
  - a) ad effettuare prelievi sugli interventi federali e su qualsiasi provento spettante alle società inadempienti;



- b) ad effettuare prelievi coattivi sugli incassi e sulle percentuali di gare ufficiali ed amichevoli disputate dalle società, nonché su ogni altra entità finanziaria appartenenti alle società stesse. La Lega deve dare comunicazione del prelievo coattivo disposto alle società interessate con un preavviso di almeno otto giorni, abbreviabile fino a 48 ore per particolari esigenze. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, tramite un proprio ispettore, anche in occasione di gare. Ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare, in tutto o in parte, l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempienti, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle presenti norme. Le spese dell'esazione sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 5% della somma oggetto della esazione;
- c) a porre in scadenza, con un preavviso di almeno dieci giorni, le eventuali garanzie rilasciate dalle società inadempienti come previsto dall'art.4 lettera d) ed e) del presente Regolamento.
8. La Lega è tenuta ad informare tempestivamente la F.I.G.C. delle attività di recupero espletate.

### **Art. 23**

#### ***Fidejussione***

1. Le obbligazioni finanziarie contratte dalle società nei confronti di altre società e dei tesserati sono garantite mediante fidejussione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla F.I.G.C.
2. La garanzia fidejussoria opera solo in favore delle società e dei tesserati titolari di diritto di credito derivante da atti approvati dalla Lega, i quali ne facciano richiesta alla F.I.G.C. comprovando l'inadempienza del debitore principale.
3. La garanzia fidejussoria per le obbligazioni contratte dalla società è limitata all'anno sportivo in corso.

### **Art. 24**

#### ***Adempimenti economico-finanziari delle società***

1. Deposito cauzionale. Le società associate alla Lega devono costituire presso la Lega stessa un deposito cauzionale, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Lega. Il deposito è destinato a garantire il pagamento delle somme spettanti alla Lega ed è infruttifero.
2. Tassa di associazione. Le società associate alla Lega devono provvedere al versamento tramite la Lega della tassa di affiliazione alla F.I.G.C., nella misura e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.
3. Tassa di iscrizione. Le società ammesse a partecipare alle competizioni organizzate dalla Lega devono provvedere al versamento a favore della Lega della tassa di iscrizione, nella misura e nei termini annualmente fissati dal Consiglio di Lega.
4. Le società devono provvedere al versamento alla Lega delle somme di cui all'art. 19, secondo comma, e delle quote di cui al terzo comma dell'art. 19.

5. Emolumenti dei tesserati. Ogni società deve tenere aggiornata, secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C., la documentazione relativa agli emolumenti, ai premi e ad ogni altro compenso mensilmente corrisposti ai propri tesserati. Detta documentazione deve essere esibita ad ogni richiesta della Lega e degli Organi di controllo della F.I.G.C., nonché dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. Le società devono inviare alla Lega al termine di ciascuna stagione sportiva l'elenco dettagliato di tutti gli emolumenti, premi e compensi a qualsivoglia titolo corrisposti a ciascun tesserato.
6. Sanzioni per gli inadempienti. Il Consiglio di Lega è tenuto a deferire le società ed i loro dirigenti responsabili agli Organi della Giustizia Sportiva qualora si rendano responsabili delle seguenti inadempienze:
- a) il ritardato versamento di somme a qualsiasi titolo dovute alla Lega e per il quale la Lega stessa abbia già notificato formale diffida con indicazione del termine di adempimento;
  - b) violazione o ritardata esecuzione di ogni altro adempimento previsto dall'art. 22 delle presenti norme.

## **Art. 25**

### ***Autorizzazioni e ratifiche spettanti alla Lega***

1. Abrogato
2. Le società devono depositare nella sede della Lega i contratti stipulati per la cessione dei diritti televisivi, per consentire alla Lega di verificare:
- a) la compatibilità di tali contratti con le previsioni di cui all'art. 1, comma 3), lettera a);
  - b) i corrispettivi economici previsti dai criteri cui fa riferimento l'art. 46.  
Il deposito deve essere effettuato entro il trentesimo giorno precedente l'inizio della stagione sportiva cui i contratti si riferiscono. Se stipulati successivamente vanno depositati entro 15 giorni dalla loro stipulazione. I contratti saranno tenuti e conservati dalla Lega con obbligo di riservatezza;
  - c) Abrogato.
  - d) Abrogato.
  - e) Abrogato.
  - f) Abrogato.
3. Le società devono ottenere che le emittenti televisive che abbiano acquisito i diritti televisivi che fanno capo alle società organizzatrici-ospitanti delle gare inseriscano:
- la sigla istituzionale dedicata alla L.N.P. (così come applicata nella stagione sportiva 1998-99) contenente il logo degli eventuali sponsor della Lega (cioè degli sponsor delle manifestazioni ufficiali di cui all'art. 28 del presente regolamento; sponsor che non potranno comunque essere emittenti televisive e/o produttori e/o distributori di materiale tecnico-sportivo):
- a) in apertura di tutte le trasmissioni televisive relative al Campionato, se messe in onda dalle emittenti televisive di cui al presente comma 3;
  - b) in apertura di ogni tempo di giuoco di tutte le partite trasmesse integralmente in diretta o in differita in Italia.

- il logo nella grafica di presentazione dei servizi sulle partite di Campionato inserite nelle trasmissioni sportive delle emittenti qui sopra indicate nonché delle classifiche e dei risultati del Campionato, se trasmesse dalle predette emittenti. Detta previsione non intende ledere in alcun modo la libertà negoziale delle singole società, che saranno pertanto libere di stipulare accordi anche con eventuali concorrenti dello sponsor della L.N.P.

#### 4. Abrogato.

5. Le società sono tenute a depositare nella sede della Lega tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati. Le società non possono apporre sugli indumenti da giuoco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega. i contratti promo-pubblicitari dovranno comunque essere stipulati secondo le disposizioni federali emanate ai sensi dell'art. 72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., anche per quanto riguarda la collocazione e le dimensioni delle scritte o marchi pubblicitari.
6. Il Consiglio di Lega, oltre alle attribuzioni previste **dall'art.13** comma 7 lettera c) delle presenti norme, ha competenza sulla regolazione di tutti gli aspetti inerenti alle Rappresentative di Lega e alla loro immagine della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla Lega. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio di Lega ha gli stessi poteri che gli **artt.75 e 76** delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. assegnano al Consiglio Federale ed al Presidente Federale ai fini dell'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti.

## **TITOLO IV. - L'ATTIVITA AGONISTICA E LE GARE**

### **Art. 26** **Anno sportivo**

L'anno sportivo ha inizio il 1 0 luglio e termina il 30 giugno successivo.

### **Art. 27** **Sospensione annuale**

Durante il periodo di sospensione annuale è vietato alle società ed ai calciatori di svolgere qualsiasi attività agonistica, anche se occasionale e senza scopo di lucro, salvo quanto previsto **dall'art.47** delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e salve particolari autorizzazioni da concedersi dalla Lega.

### **Art. 28** **Competizioni agonistiche obbligatorie**

1. Le competizioni agonistiche obbligatorie organizzate dalla Lega sono:

- Campionato di Serie A;
- Campionato di Serie B;
- Coppa Italia;
- Supercoppa di Lega;
- Campionato «Primavera»;
- Coppa Italia «Primavera»;

Campionati ed altre competizioni indette a seguito di specifica delibera dell'Assemblea della Lega nel rispetto dell'art. 58 delle N.O.I.F.

2. L'ordinamento dei Campionato di Serie A e di Serie B ed i relativi passaggi di categoria per promozione o per retrocessione sono regolati dagli artt.49 e 52 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

### **Art. 29** **Gare ufficiali**

1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:

- a) di Campionato e di qualificazione di Serie A e B;
- b) di Coppa Italia;
- c) di SuperCoppa di Lega.

2. Sono inoltre considerate ufficiali, non di prima squadra, le gare dei campionati e delle altre competizioni indette dalla Lega ai sensi del precedente articolo.

### **Art. 30**

#### ***Quota percentuale di partecipazione sugli incassi***

1. Per ogni gara di campionato, la società ospitante deve corrispondere in contanti alla società ospitata, al termine dell'incontro, una quota percentuale di partecipazione sull'incasso. La quota, che deve comunque coprire le spese di trasferta e quelle di soggiorno nella misura forfettaria stabilita annualmente dal Consiglio di Lega, deve essere calcolata sull'incasso lordo depurato delle imposte e tasse erariali e delle quote previste dagli **artt. 19** lettera d) e **21** delle presenti norme.
2. La quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata viene fissata per ogni Campionato dal Consiglio di Lega. La quota deve essere corrisposta anche sugli abbonamenti, nonché sulle tessere e sui biglietti omaggio distribuiti dalla società ospitante, secondo le modalità previste dalle presenti norme.
3. Il borderò d'incasso deve essere compilato durante lo svolgimento della gara in presenza del rappresentante della società ospitata che deve apporvi il proprio visto.
4. Una copia del borderò deve essere consegnata alla società ospitata unicamente all'importo della quota percentuale di cui al precedente comma 1.
5. Altra copia del borderò, vistata come prescritto al precedente comma 3, deve essere inviata dalla società ospitante a mezzo di lettera raccomandata alla Lega entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara, unicamente all'importo delle quote indicate al precedente comma 1.
6. La violazione delle disposizioni dei precedenti commi 3, 4 e 5 comportano il deferimento della società ospitante secondo le norme del Codice di Giustizia Sportiva.

### **Art. 31**

#### ***Rimborso spese per gare effettuate in campo neutro***

1. La società che ha subito la squalifica del proprio campo di giuoco deve corrispondere, come minimo, alla società ospitata su altro campo la quota percentuale di partecipazione sull'incasso, determinata in base alla media delle quote percentuali corrisposte per le gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media delle quote percentuali corrisposte nel Campionato precedente.
2. Ove nel Campionato precedente la società ospitante abbia militato in serie inferiore, la quota percentuale di partecipazione sull'incasso è determinata in base alla media delle quote percentuali di partecipazione sull'incasso corrisposte per le prime cinque partite disputate sul proprio campo nel Campionato in corso.

3. La società ospitante è tenuta a rimborsare anche le eventuali maggiori spese di trasferta che, per effetto dello spostamento della gara, la società ospitata sostiene. L'entità del rimborso è stabilita annualmente dalla Lega in misura forfettaria.

## **Art. 32**

### ***Rimborso spese per gare non effettuate o sospese***

1. Per le gare di Campionato di Serie A e B sospese prima dell'inizio del secondo tempo o che non possano svolgersi nei giorni stabiliti a causa dell'assenza dell'arbitro o per impraticabilità del campo ovvero per altra causa di forza maggiore, la Lega è tenuta a rimborsare alla società ospitata le spese di trasferta e soggiorno previste dall'art.30 comma 1. Tale rimborso non è dovuto ove la gara si svolga ugualmente in forma amichevole, per accordo fra le società interessate sulla ripartizione dell'incasso.
2. Ove la società ospitante rinunci alla disputa della gara, deve corrispondere alla società ospitata la quota percentuale di partecipazione sull'incasso risultante dalla media delle quote percentuali corrisposte per le gare disputate sul proprio campo dall'inizio del Campionato. Se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, il calcolo deve essere effettuato sulla media delle quote percentuali corrisposte nel Campionato precedente.
3. Ove nel Campionato precedente la società ospitante abbia militato in serie inferiore, la quota percentuale di partecipazione sull'incasso è determinata in base alla media delle quote percentuali di partecipazione sull'incasso corrisposte per le prime cinque partite disputate sul proprio campo nel Campionato in corso.
4. Ove la rinuncia venga comunicata dalla società ospitante entro il termine stabilito dall'art.37 comma 1 delle presenti norme, il calcolo della quota percentuale di partecipazione sull'incasso deve essere effettuato senza tenere conto delle eventuali maggiorazioni necessarie a coprire le spese di trasferta.
5. Ove la rinuncia venga comunicata alla società ospitata, questa è tenuta a corrispondere alla società ospitante un indennizzo pari all'80% della media degli incassi netti effettuati dall'inizio del Campionato e, se il numero delle gare disputate è inferiore a cinque, della media degli incassi del precedente Campionato. Al fine del calcolo, si applica il disposto del presente articolo. L'indennizzo è elevato dall'80% all'85% nel caso in cui la rinuncia non venga comunicata entro il termine stabilito dall'art.37 comma 1, termine utile per evitare alla società ospitante le spese di organizzazione della gara.
6. Il Consiglio di Lega stabilisce, con criterio di equità, l'indennizzo dovuto dalla società che rinuncia alla disputa di gara amichevole o di Coppa Italia.
7. Le quote di partecipazione e gli indennizzi previsti negli artt.30, 31 e nel presente articolo sono, in caso di inadempimento da parte della società obbligata, corrisposti, con diritto di regresso, dalla Lega.

**Art. 33**  
***Disposizioni organizzativi per le gare di cui all'art. 57 delle Norme  
Organizzative Interne della F.L.G.C.***

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate in conformità **all'art.57** delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Lega.

**Art. 34**  
***Calendari delle competizioni ufficiali***

1. La Lega provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data e sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. E' peraltro in facoltà del Presidente della Lega disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.
3. Le società che debbono disputare gare di competizioni ufficiali dell'U.E.F.A. che hanno luogo nella giornata di martedì, possono richiedere al Presidente della Lega l'anticipazione al sabato delle gare di Campionato immediatamente antecedenti le gare delle competizioni ufficiali menzionate.  
A partire dal turno dei quarti di finali delle competizioni dell'U.E.F.A., le società interessate possono ottenere l'anticipo delle proprie gare di campionato anche se le gare delle competizioni U.E.F.A. sono fissate nel giorno di mercoledì. E' in ogni caso escluso il diritto di richiedere l'anticipo per le società le cui gare delle competizioni U.E.F.A. si svolgono il giovedì.

**Art. 35**  
***Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate  
e gare in campo neutro***

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:
  - a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dall'arbitro in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;
  - b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega o di altre competizioni internazionali alle quali le società sono state autorizzate a partecipare;
  - c) che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi il Presidente della Lega provvede a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
2. Per le gare non terminate, nel caso la sospensione definitiva sia avvenuta prima del termine del primo tempo, le due società hanno facoltà di accordarsi per recuperare la gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega. Negli altri

casi o in caso di mancato accordo fra le due società, il Presidente della Lega provvede a fissare la data di recupero delle gare, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.

3. Per le gare annullate il Presidente della Lega provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.
4. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla società ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al rimborso dei biglietti venduti per la gara sospesa o non iniziata. La società ospitante deve inoltre versare le percentuali spettanti alla società ospitata ed alla Lega, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.
5. In caso di sospensione delle gare dopo l'inizio del secondo tempo, le tessere di abbonamento non sono valide per la gara di recupero.
6. Il Comitato di Presidenza della Lega può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega stessa si svolgano a porte chiuse.
7. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Comitato di Presidenza della Lega provvede a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

#### **Art. 36**

##### ***Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali***

1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi e l'eventuale ammenda irrogata dal competente organo disciplinare. A carico di tali società si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dalle presenti norme.
2. Il Consiglio di Lega, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art.53 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
3. Il Consiglio di Lega può, nella ricorrenza dei presupposti indicati nel comma precedente, ridurre in tutto o in parte gli indennizzi previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 32.

#### **Art. 37**

##### ***Rinunzia e ritiro da gare***

1. La società che rinunzia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega ed all'altra società, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara.



2. La rinuncia alla disputa o alla prosecuzione di una gara comporta, oltre al pagamento degli indennizzi stabiliti e dell'ammenda prevista, l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

### **Art. 38**

#### ***Tornei organizzati dalle società***

1. Le società della Lega che intendono organizzare tornei per l'assegnazione di trofei, coppe od altri premi devono presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio del torneo, il relativo Regolamento alla Lega per l'approvazione.
2. Nel caso di tornei ai quali partecipano società associate a Leghe diverse o affiliate a Federazioni estere, l'approvazione del Regolamento è di competenza del Presidente della F.I.G.C., cui le richieste devono pervenire per il tramite della Lega. Il Presidente della F.I.G.C. demanda l'organizzazione del torneo all'ente che ritiene più idoneo.
3. Le società partecipanti al torneo che intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nullaosta delle società di appartenenza.
4. Le società di Serie A e B che organizzano tornei devono richiedere all'A.I.A. tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
5. E' proibito organizzare gare o tornei, tramite intermediari o tesserati comunque operanti a fine di lucro.
6. La Lega, nel concedere l'autorizzazione a disputare gare amichevoli, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia delle società.

### **Art. 39**

#### ***Gare amichevoli, gare di allenamento***

1. La disputa di gare amichevoli deve essere autorizzata dalla Lega almeno cinque giorni prima della data stabilita per la disputa delle gare stesse.
2. La società ospitante deve richiedere, tramite la Lega, l'invio dell'arbitro e dei guardalinee.
3. Le società che intendono usufruire di calciatori tesserati per altre società devono ottenere dalle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione ad utilizzarli, indicando i nominativi dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
4. La Lega, nel concedere l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, tiene conto degli impegni di Campionato e di Coppa Italia.
5. Le società in trasferta per gare di Campionato o di Coppa Italia non possono disputare, se non hanno ottenuto il preventivo benestare della società ospitante, gare amichevoli in località distanti meno di 100 km., calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato, dalla città nella quale deve aver luogo la gara di Campionato o di Coppa Italia.

6. Le società associate alla Lega non possono disputare gare amichevoli nella città ove il medesimo giorno si svolgono gare di Campionato di Serie A e B o altre gare ufficiali organizzate dalla Lega stessa.
7. Per le gare amichevoli con ingresso non a pagamento od a porte chiuse è dovuto solo il rimborso delle spese di trasferta dell'arbitro e dei guardalinee.
8. Sono considerate gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l'osservanza dei tempi regolamentari. Per tali gare non si applicano le norme contenute nei commi precedenti.

#### **Art. 40**

##### ***Gare con squadre estere, gare all'estero***

1. Le società che intendono disputare gare con squadre estere devono segnalare tempestivamente alla F.I.G.C., tramite la Lega, tutte le inerenti trattative e presentare, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione in duplice copia alla Lega. Questa provvede ad inoltrarla alla F.I.G.C., corredata del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di Campionato o di Coppa Italia della società richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente a quello fissato per la gara. Le società che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni inerente trattativa per tramite della F.I.G.C., cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la F.I.F.A., l'U.E.F.A. e con le Federazioni estere.
2. Le società che intendono utilizzare per le gare di cui al comma 1 le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
3. Le società devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
4. Le società che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.

#### **Art. 41**

##### ***Squadre Rappresentative***

1. La Lega promuove, secondo il programma e le modalità annualmente stabilite dal Consiglio di Lega, l'attività di Squadre Rappresentative di categoria e, unicamente alle altre Leghe interessate, di Rappresentative di Lega a carattere nazionale.
2. Per le gare di tale attività le società sono tenute a porre a disposizione della Lega i propri tesserati regolarmente convocati.

**Art. 42**  
***Norme generali per l'attività***

1. Abrogato
2. I calciatori tesserati per le società associate alla Lega non possono, senza il nulla-osta della F.I.G.C. e della società di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.
3. Le società non possono far partecipare a gare o ad allenamenti calciatori tesserati per altre società o valersi di essi o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza.
4. I calciatori e gli altri tesserati professionisti non possono fornire comunque le proprie prestazioni per altre società, senza la preventiva autorizzazione delle Leghe competenti e della società di appartenenza.
5. Le società che non intendono schierare la migliore formazione nelle gare amichevoli devono darne tempestiva comunicazione alla Lega e notizia al pubblico a mezzo di comunicato stampa.

**Art. 43**  
***Assicurazione per gli stadi***

1. Le società sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione a copertura della propria responsabilità civile derivante dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare. A tal fine il Consiglio di Lega fissa annualmente i massimali di polizza.

**Art. 44**  
***I campi di giuoco, protezione dei campi di giuoco, manutenzione dei campi di giuoco, attrezzatura dei campi di giuoco, obblighi delle società di richiedere misure di prevenzione***

1. I campi di giuoco delle società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di Giuoco, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. nonché alle seguenti disposizioni.
2. Presso la Lega è operante una commissione consultiva ed ispettiva nominata dal Consiglio di Lega, su proposta del Presidente, composta da tecnici con specifici requisiti professionali in materia di edilizia civile e sportiva.
3. La Lega sottopone i campi di giuoco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite la commissione di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione che le società dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.
4. Le società devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta in epoca successiva alla data del certificato di omologazione.

5. Le società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio di Lega può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di giuoco indicato, sentito il parere di tutte le altre società partecipanti al medesimo campionato anche se non direttamente interessate alle gare da disputarsi.
6. I terreni di giuoco, rigorosamente in erba naturale, devono avere le dimensioni di m. 105x68. E' ammesso un ridimensionamento del lato corto sino ad una larghezza minima di m.65 per i soli casi di comprovate difficoltà tecniche dell'impianto. La superficie dei terreni di giuoco deve avere una pendenza non superiore allo 0,5 per cento nella direzione degli assi, per lo smaltimento delle acque superficiali.
7. E' fatto obbligo alle società di conservare in perfetta efficienza i campi di giuoco e, in particolare, di provvedere allo sgombero della neve fino a ventiquattro ore prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio della gara.
8. I recinti di giuoco devono essere protetti dal pubblico da separatori verticali dell'altezza minima di metri 2,20 o da altro sistema ritenuto idoneo dalla Lega.
9. Le protezioni, così come ogni altro ostacolo di tipo fisso, devono essere poste ad una distanza minima di metri 3,50 dalle linee laterali e di m.3,50 dalle linee di porta.
10. L'accesso allo stadio dell'arbitro e dei calciatori deve essere separato da quello del pubblico.
11. I campi di giuoco devono essere muniti di spogliatoi separati per ufficiali di gara e per l'una e l'altra squadra nonché di distinti locali appositamente attrezzati, secondo le norme prescritte dalla Lega, per l'assistenza sanitaria e per il controllo antidoping.
12. Ai bordi dei terreni di giuoco, alla distanza minima di m.2,00 dalle linee laterali, devono essere installate due panchine, una per ciascuna squadra, sulle quali sono tenute a prendere posto le persone ammesse nel recinto di giuoco. Le panchine devono essere allocate ed avere le caratteristiche stabilite dalla Lega.
13. I campi di giuoco devono essere dotati di impianti di illuminazione artificiale per la disputa di partite in notturna e per la regolare conduzione a termine di partite fissate in orario diurno che, per motivi meteorologici ed ambientali, si svolgano, in tutto o in parte, in condizioni di insufficiente luminosità naturale. Il valore minimo di illuminamento verticale medio in tutte le direzioni deve essere di 500 lux con rapporto tra illuminamento orizzontale e verticale compreso tra 1 e 2. Tale valore deve essere mantenuto anche in caso di mancanza di corrente di rete, per mezzo di un idoneo impianto d'emergenza.
14. E' fatto obbligo alle società ospitanti di predisporre la dotazione, in prossimità dell'accesso al recinto di giuoco e per tutta la durata della gara, di due barelle per il pronto soccorso agli infortunati con relativi barellieri specializzati nonché due o più ambulanze, secondo le particolari disposizioni della Lega, completamente attrezzate all'interno dello stadio. Le ambulanze devono essere a disposizione dal momento dell'apertura dei cancelli dello stadio e fino ad un'ora dopo la conclusione della gara.,

15. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.
16. Le società hanno l'obbligo di interessare le autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione ed eventualmente di repressione di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.

#### **Art. 45**

##### ***Persone ammesse nel recinto di giuoco***

1. Durante lo svolgimento delle gare devono essere presenti nel recinto di giuoco, per ciascuna delle due società:
  - a) un dirigente accompagnatore ufficiale debitamente muniti di tessera rilasciata dalla Lega per la stagione sportiva in corso;
  - b) un medico sociale tesserato per la stagione sportiva in corso dal Settore Tecnico;
  - c) un massaggiatore tesserato per la stagione sportiva in corso dal Settore Tecnico.
2. Deve essere altresì presente nel recinto di giuoco il dirigente addetto all'arbitro, designato dalla società ospitante, debitamente munito di tessera valida per la stagione sportiva in corso.
3. La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante non è obbligatorio per le gare di campionato e tornei minori organizzati dalla Lega.
4. Durante lo svolgimento delle gare possono essere presenti nel recinto di giuoco per ciascuna delle due società:
  - a) un allenatore tesserato per la stagione sportiva in corso dal Settore Tecnico e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
  - b) i calciatori di riserva nel numero previsto dalle disposizioni vigenti.
5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco devono prendere posto sulla rispettiva panchina. Esse possono accedere al terreno di giuoco soltanto se invitate dall'arbitro o con il suo consenso.
6. E' in facoltà dell'arbitro di allontanare dal recinto di giuoco i tesserati che violino l'obbligo previsto dal precedente comma o che, comunque, manchino di propri doveri sportivi.
7. Devono essere presenti nel recinto di giuoco i barellieri e possono accedervi i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici ed i teleoperatori autorizzati dalla società ospitante, responsabile del loro comportamento.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art. 46**

#### ***Disposizioni transitorie***

1. I criteri di ripartizione, approvati con delibera definitiva dell'assemblea del 19 marzo 1999, hanno durata dall'1 luglio 1999 al 30 giugno 2005, cessando di aver vigore da tale ultimo giorno. Il presente art. 46 ed i criteri di ripartizione non sono modificabili e sono irrevocabili fino al 30 giugno 2005.
2. Senza pregiudizio dell'effettiva titolarità dei diritti in capo alle società organizzatrici ospitanti, la Lega Nazionale Professionisti, dall'anno anteriore alla scadenza del predetto periodo, porrà all'ordine del giorno di proprie assemblee l'esame di soluzioni idonee a proseguire, dopo il 30 giugno 2005, con metodi analoghi o simili, il perseguimento dei principi e dei fini di cui sopra.
3. Qualora non si raggiungano tali soluzioni i criteri di ripartizione si intendono prorogati per un triennio.
4. Alle ripartizioni così previste provvede, ogni anno, per il predetto periodo di durata, il Consiglio di Lega.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 47**

#### ***Osservanza dei Regolamenti***

1. Le società associate alla Lega ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli organi federali competenti, delle presenti norme.

2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C.
3. Le norme di carattere esecutivo del presente Regolamento, in materia amministrativa ed agonistica, ed ogni altra disposizione della Lega sono stabilite dal Consiglio di Lega, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali.